



**COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**  
*Provincia di Pisa*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 5 del 12/02/2018**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di febbraio alle ore 21:15, nella Sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.

Intervengono i Signori:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
RAVERA CLAUDIO	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SORDI ROSSANA	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	NO

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Risulta altresì:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.

X

Ass.

Il Sindaco, dato atto che al precedente punto n. 4 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale è stata effettuata una discussione congiunta dei punti relativi al bilancio, verbalizzata sinteticamente nella deliberazione n. 4 del 12/02/2018, non essendoci ulteriori richieste di intervento pone il presente punto in votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
  - il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
  - la predetta IUC è composta dall'Imposta Municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
  - il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
  - la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- con propria Deliberazione n. 4 del 31/01/2017 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato che :

- la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- a decorre dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Rilevato che le lettere c) e d) del comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art.7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, prevedono dal 2016 le seguenti esenzioni dall'IMU relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001 n.448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Considerato che :

- il comma 53 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431;
- che i commi 21-24 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2016, non è più applicabile l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;

Rilevato che l'art. 13 del Decreto Legge n.201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), in particolare:

il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1% l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- il comma 9 consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

Richiamata la Legge n. 228/2012 art.1, comma 380:

- lettera a) della L. 24/12/2012 n.228 il quale stabilisce che è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011;
- lettera f) della L. 24/12/2012 n.228 il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che dal 2014 sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché i fabbricati ad uso strumentale;

Rilevato che :

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Richiamato il D.L. n. 201/2011 art.13:

- comma 2, che dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- comma 10, che stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, così come modificato dalla Legge di stabilità 2018 n.205 del 29/12/2017, dispone che per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Visto:

· l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

· l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

· l'art. 13, comma 13bis, del Decreto Legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, sulla presente deliberazione, dalla Responsabile del servizio Affari Generali Dott.ssa Federica Caponi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Visti :

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs.267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori, Fracassi, Passerai, Sordi)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

### **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017, come di seguito specificate:

**a) Aliquota Ordinaria: 1,06% (per cento).**

**b) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (per cento) da applicare esclusivamente alle abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali**

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**c) Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore: 0,76 % (per cento).**

**d) Aliquota per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,80% (per cento).**

**e) Aliquota per terreni agricoli effettivamente coltivati: 0,86% (per cento).** Per terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell'intero terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti o abbandonati;

**f) Aliquota per terreni agricoli condotti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in pensione: 0,76% (per cento);**

**g) Aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione: 0,76% (per cento);**

**h) Aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare: 0,66% (per cento).** Tale riduzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l'abitazione principale;

**i) Aliquota per gli immobili locati a canone concordato per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato: 0,76% (per cento).**

Per tutti i casi non specificatamente individuati si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06% (per cento).

Le suddette agevolazioni, qualora sussista l'obbligo di attestazione annuale come da Regolamento Comunale, dovranno essere comunicate mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare, a pena di nullità, entro la data prevista per il versamento del saldo annuale IMU.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità deve essere presentata la comunicazione di perdita dei requisiti.

2. Di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto è stabilito dall'art.13 comma 10 del D.L. n.201/2011;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze- con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs.446/97;

4. Di prendere atto che il Responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Federica Caponi, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;

Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori, Fracassi, Passerai, Sordi)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
**Mirko Terreni /**  
**ArubaPEC S.p.A.**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Riccardo Masoni /**  
**ArubaPEC S.p.A.**